



BANDO PREVENZIONE EVENTI CLIMATICI ANNO 2024

Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini per contrastare gli effetti di calamità naturali e del cambiamento climatico

Articolo 1 - Finalità e dotazione finanziaria

1. Nel mese di maggio 2023 il territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato ingenti perdite alle attività economiche e produttive, alle strutture nonché ai materiali e merci presenti all'interno delle stesse, in alcuni casi fino alla completa inutilizzabilità delle merci e inagibilità dei locali.
2. I cambiamenti climatici in corso, purtroppo, avranno ripercussioni pervasive anche in futuro sulle attività economiche dei nostri territori e coinvolgeranno tutti i settori produttivi, non solo quelli direttamente esposti alle variabili meteorologiche, in primis agricoltura e turismo, con conseguenze, nel peggiore dei casi, di chiusure aziendali e, per le imprese più resilienti, di perdita di fatturato e di occupazione. Occorrono, pertanto, politiche e misure mirate volte a favorire la mitigazione degli effetti negativi e l'adattamento.
3. Ciò premesso e per le finalità summenzionate, la Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini intende sostenere le micro e le PMI delle province di Forlì-Cesena e di Rimini per contrastare e prevenire i danni derivanti da eventi calamitosi e da cambiamento climatico, attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di investimenti e azioni finalizzate a favorire la protezione delle persone e dei beni aziendali, nonché la continuità dell'attività imprenditoriale.
4. Allo scopo viene destinato un fondo di euro 700.000,00.

Articolo 2 - Destinatari, requisiti di ammissione ed esclusioni

1. Possono partecipare al presente bando le imprese delle province di Forlì-Cesena e di Rimini che intendono effettuare gli investimenti/interventi indicati al successivo articolo 3 a protezione della propria attività da eventi avversi di tipo calamitoso causati da piogge alluvionali, inondazioni ed esondazioni, siccità, gelate, nevicate, vento e in possesso dei requisiti di cui ai seguenti commi.
2. Sono ammissibili le istanze di contributo ai sensi del presente bando da parte delle imprese che alla data di presentazione della domanda presentano i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese (MPMI) come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹ (sono quindi escluse le grandi imprese);
 - b) risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese;
 - c) abbiano sede legale o operativa nelle province di Forlì-Cesena e di Rimini, a condizione che l'investimento/intervento sia effettivamente realizzato in sedi di tipo operativo, dove si svolge l'attività produttiva dichiarata, e sia coerente con tale attività (principale, prevalente o secondaria);
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale, anche a seguito di eventuale regolarizzazione, fino

¹ Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).



all'anno 2023 compreso;

- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - f) siano in regola con gli obblighi contributivi per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE, come comprovato da apposita visura DURC².
 - g) non abbiano forniture di servizi in corso di erogazione con la Camera di commercio della Romagna ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³.
3. La mancanza dei requisiti sopra elencati comporta l'immediata esclusione dal bando (ad eccezione del requisito di cui alla lettera d), sanabile a seguito di regolarizzazione). Le modifiche intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda, anche a sanatoria di situazioni di irregolarità, non possono essere prese in considerazione (a mero titolo esemplificativo: apertura di unità locali, modifica del codice Ateco o dell'attività esercitata, dichiarazione di avvio attività).
4. I requisiti sopra richiesti dovranno essere mantenuti fino all'erogazione del contributo stesso, a pena di decadenza dal contributo concesso.
5. Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzie o filiali.
6. Sono escluse le imprese che svolgono attività di natura puramente finanziaria, o di affitto d'azienda, locazione di immobili propri e simili.

Articolo 3 - Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese riferite all'acquisto di beni per far fronte a possibili danni causati da calamità naturali, per migliorare la risposta alle emergenze e per la prevenzione, quali:
- a. barriere frangi acque/paratie;
 - b. strutture per elevare materiali e macchine;
 - c. serramenti a tenuta stagna anti-allagamento;
 - d. sistemi di canalizzazione e/o recupero dell'acqua (ad esempio: pavimentazione galleggiante con annesso sistema di pompe di dispersione per convogliare l'acqua in pozzetti dedicati, scollegati dal sistema fognario);
 - e. attrezzature e macchinari per la rimozione e movimentazione di terra, fango e neve;
 - f. rilevatori anti-allagamento;
 - g. generatori elettrici;
 - h. motopompe;
 - i. sistemi di stoccaggio e riciclo dell'acqua (piovana, di scarico);
 - j. reti, pannelli e altri mezzi frangivento o antigelo;
 - k. sistemi di riscaldamento e protezione di piante e colture in pieno campo, sistemi di irrigazione antibrina;

² Si consiglia l'acquisizione del DURC prima della presentazione della domanda.

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



- l. sistemi di comunicazione e diffusione di segnali di emergenza ed evacuazione, oltre a quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro;
 - m. sistemi di assorbimento e contenimento di sostanze disperse nell'ambiente oltre le previsioni di legge;
 - n. sistemi di videosorveglianza per il monitoraggio di zone non presidiate da personale, purché collegati a sensori e/o sistemi di allarme attivabili in caso di pericolo causato dagli eventi di cui all'art. 2 comma 1;
 - o. interventi di desigillazione delle aree esterne di pertinenza, a condizione che riguardino almeno il 30% della superficie cementata/asfaltata e che comporti una trasformazione a verde di un minimo di 100mq, da documentare nel preventivo del fornitore.
2. Le spese si intendono al netto dell'IVA, o altre imposte o tasse, il cui computo non rientra nelle spese ammissibili.
3. Sono inoltre escluse spese relative a:
- a) trasporto, spedizione, commissioni bancarie e, in genere, tipologie di spesa non riconducibili all'elenco di cui al comma 1;
 - b) beni e materiali di consumo;
 - c) spese per adeguamenti a norme di legge;
 - d) spese a completamento di interventi già avviati e antecedenti a quanto indicato ai successivi commi 4 e 5;
 - e) spese per canoni, abbonamenti o simili.
4. La domanda dovrà fare riferimento ad investimenti/spese programmati e ancora da realizzare, il cui costo da sostenere deve essere documentato con preventivi.
5. I preventivi devono essere intestati all'impresa richiedente ed essere redatti da soggetti regolarmente abilitati su propria carta intestata, in lingua italiana (o accompagnati da traduzione) ed in euro. Non sono ammessi autopreventivi. Ogni preventivo deve contenere in maniera comprensibile la descrizione degli interventi a cui si riferisce e si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo e il totale della spesa da sostenere (da riportare nel modulo di domanda). Inoltre, i preventivi dovranno essere datati e firmati dal fornitore e non potranno essere antecedenti al 01/02/2024.
6. I fornitori non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁴.
7. Per le imprese plurilocalizzate con sede o unità locale al di fuori delle province di Forlì-Cesena e Rimini deve essere evidente la destinazione e la realizzazione dell'intervento in almeno una localizzazione come definita all'art. 2 comma 2 lettera c).
8. Le spese sostenute dovranno essere documentate con fatture (o altri documenti fiscalmente equivalenti), intestati all'impresa richiedente emesse dal fornitore già individuato, in lingua italiana (o accompagnati da traduzione) ed in euro. Ogni documento di spesa deve contenere in maniera comprensibile la descrizione degli interventi realizzati (fatture parlanti).
9. Ai fini del corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici, ad ogni progetto di spesa attuato con risorse pubbliche (compresi gli incentivi a favore di attività produttive, come nel presente Bando) viene assegnato un Codice Unico di Progetto (CUP)⁵. Pertanto, per garantire la dimostrazione della

⁴ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

⁵ Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, in attuazione dell'art. 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.



correlazione tra la spesa sostenuta e il progetto finanziato con risorse pubbliche, **sui documenti di spesa dovrà essere riportato il CUP**, che verrà comunicato all'impresa beneficiaria a seguito della concessione del contributo, come ulteriormente specificato all'art. 7.

10. In ogni caso, le fatture di spesa dovranno risultare emesse a partire dalla data di presentazione della domanda e fino al 180° giorno successivo alla data della determinazione di concessione del contributo ed essere regolarmente pagate e quietanzate al momento dell'invio della rendicontazione di cui all'art. 7.

11. I beni strumentali acquistati e finanziati con il presente Bando non possono essere ceduti o alienati per un periodo di cinque anni dalla data di concessione del contributo.

Articolo 4 - Misura del contributo

1. Il contributo viene concesso fino ad un massimo del 50% dei costi ammissibili, fino ad un massimo di euro 10.000,00, a prescindere dal numero di beni e servizi acquistati e dal numero delle sedi cui gli stessi si riferiscono.

2. Alle imprese in possesso del rating di legalità⁶ in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del contributo verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali *de minimis*.

3. Il possesso del rating di legalità deve essere dichiarato in sede di presentazione della domanda compilando l'apposito campo del "Modulo di domanda" di cui all'art. 5, comma 2, lettera b).

4. Non saranno liquidati contributi di ammontare inferiore a euro 1.000,00, escluso l'importo della premialità di cui al precedente comma 2.

3. Il contributo è erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 5 - Modalità di presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo, compilate sulla base della modulistica predisposta, devono essere **trasmesse** esclusivamente in **modalità telematica**, con **firma digitale**, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere - Servizi e-gov⁷, **dalle ore 10:00 del 19/03/2024 alle ore 14:00 del 28/06/2024**.

Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

2. La pratica si compone dei seguenti documenti, che devono essere tutti trasmessi con unico invio telematico, a pena di esclusione:

a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;

b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere tutti firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:

- *Modulo di domanda*, reso nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 - D.P.R.

⁶ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

⁷ Il servizio è raggiungibile dal sito www.registroimprese.it seguendo il percorso:

Sportello pratiche \ Altri adempimenti camerali \ Contributi alle imprese

Nella pagina del servizio "pratica telematica AGEF" sono disponibili le istruzioni per l'accesso e l'invio delle pratiche (cliccare su "? Info").



28 dicembre 2000, n. 445), compilato in ogni sua parte e comprendente, in particolare, una descrizione degli interventi/investimenti programmati e dei relativi benefici attesi;

- preventivi di spesa, aventi le caratteristiche specificate all'art. 3.

3. L'assolvimento dell'imposta di bollo (salvo i casi di esenzione) deve essere effettuato mediante acquisto e annullamento di un contrassegno (marca da bollo), il cui numero identificativo va riportato nell'apposita sezione del modulo di domanda. L'annullamento deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro. Inoltre, alla domanda deve essere allegata una scansione del contrassegno, in cui sia leggibile il numero identificativo e l'annullamento. E' comunque ammessa ogni altra tipologia di pagamento secondo le disposizioni di normativa o prassi *pro tempore* vigenti, allegando alla domanda la prova dell'avvenuto assolvimento⁸.

4. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici. La piattaforma telematica sarà accessibile solo nei giorni feriali dalle ore 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle 14:00. Le procedure informatiche potrebbero subire variazioni.

5. La Camera di commercio invia tutte le comunicazioni relative allo stato della pratica tramite la propria pec istituzionale cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it esclusivamente all'indirizzo PEC dell'impresa richiedente comunicato e registrato al Registro Imprese presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura di cui al presente bando. E' fatto obbligo all'interessato di mantenere la pec attiva e in grado di ricevere posta ed è sua cura mantenerla monitorata. La mancata consegna o lettura per cause dipendenti dal richiedente non sono imputabili alla Camera di commercio⁹.

Articolo 6 - Valutazione delle domande e modalità di assegnazione del contributo

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda esclusivamente sulla base della documentazione presentata e fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria.

2. L'Ufficio competente della Camera di commercio effettua l'istruttoria amministrativa-formale, volta ad accertare i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando e successivamente procede alla verifica delle spese ammissibili nonché della loro coerenza con le finalità del bando (prevenzione e mitigazione dei rischi e/o dei danni causati dagli eventi indicati al precedente articolo 2 comma 1) e al calcolo del contributo concedibile.

3. Non sono ammissibili le domande sottoscritte da un soggetto diverso dal titolare/rappresentante legale d'impresa, non sottoscritte digitalmente, carenti in tutto o in parte della documentazione di cui all'art. 5 comma 2, trasmesse al di fuori dei termini di cui all'art. 5 o con modalità difformi, provenienti da imprese non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

4. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, è facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa le integrazioni e/o chiarimenti ritenuti necessari per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda.

5. L'istruttoria si conclude positivamente con l'adozione di un provvedimento di concessione dell'agevolazione entro il termine di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata con le modalità indicate all'art. 5, comma 5.

6. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni

⁸ In particolare, è ammesso il pagamento tramite Modello F23, che dovrà essere allegato con quietanza.

⁹ Per ulteriori informazioni sulle modalità di comunicazione del domicilio digitale (pec) si veda al seguente link <https://www.romagna.camcom.it/it/adempimenti/registro-imprese/domicilio-digitale-posta-elettronica-certificata>



fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili (eventuali risparmi in sede di rendicontazione potranno essere utilizzati per integrare il contributo spettante).

7. In caso di esclusione dal contributo, per mancanza di requisiti, ovvero per esaurimento fondi, verrà adottato apposito provvedimento debitamente motivato, anche cumulativo, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura del bando. La comunicazione agli interessati avverrà con nota alla PEC dell'impresa.

Articolo 7 - Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla presentazione della domanda. Le modalità di rendicontazione sono inviate tramite pec unitamente alla comunicazione di ammissione al contributo, di cui all'art. 6, comma 5.

2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) *Modulo di rendicontazione*, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano descritti gli interventi realizzati e la loro funzionalità in coerenza con le finalità del presente Bando, comprendente altresì l'elenco delle fatture, o degli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
- b) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a), debitamente quietanzati; tali documenti dovranno riportare nell'oggetto il riferimento al presente Bando; inoltre, come specificato all'art. 3, comma 9, dovrà essere riportato il CUP (Codice Unico di Progetto), risultante dall'atto di concessione; nel caso in cui la fattura sia stata emessa precedentemente alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo, o nel caso di fatture emesse da fornitori esteri, o nei casi in cui il CUP non fosse presente, è possibile inserire manualmente e in modo indelebile tale dicitura nella fattura "cartacea" originale, mentre in caso di fattura "elettronica" sarà necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che non è stato possibile apporre il codice CUP in questione sull'originale e che le spese sostenute sono relative all'intervento finanziato con il presente Bando;
- c) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.).

3. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente entro 30 giorni dalla data di chiusura del progetto di cui all'art. 3, comma 10, pena la decadenza dal contributo.

4. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal contributo.

5. Il contributo riconosciuto verrà erogato mediante bonifico bancario sul conto comunicato nel modulo di rendicontazione.

Articolo 8 - Controlli, revoca e rinuncia

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutte le misure di controllo e verifica necessarie, comprese ispezioni in loco, volte ad accertare:

- il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.



2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ovvero in caso di impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace o non verificata, e il contributo sarà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.
3. Il richiedente può rinunciare al contributo, comunicandolo all'indirizzo pec cameradellaromagna@pec.romagna.camcom.it e indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: "Nome soggetto richiedente - Rinuncia contributo Bando prevenzione eventi climatici - anno 2024".

Articolo 9 - Variazioni o integrazioni al Bando

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
2. In ogni caso, le eventuali variazioni e integrazioni al bando, saranno pubblicate tempestivamente sul sito camerale www.romagna.camcom.it con valore di comunicazione e informativa a tutti gli effetti.
3. La Camera di commercio non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti diverse da quelle indicate nel presente articolo o diffuse da terzi.

Articolo 10 - Regimi di Aiuto e cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2023 per le imprese di qualsiasi settore, ad esclusione degli aiuti indicati all'art. 1 del medesimo Regolamento; In particolare, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica" non può superare il massimale di euro 300.000 nell'arco di tre anni.
2. Per le imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in regime *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013, come modificato dal Regolamento n. 2019/316 del 21/2/2019, in base al quale l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* accordati ad un'impresa "unica" non può superare il massimale di euro 25.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.
4. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti



Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

5. Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2, la Camera di commercio verificherà la posizione del soggetto richiedente relativamente agli aiuti di Stato concessi consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato - RNA¹⁰.

6. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:

- a) con altri aiuti in regime *de minimis* fino al massimale *de minimis* pertinente;
- b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

7. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Articolo 11 - Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento riferito al presente Bando è il Dirigente responsabile dei Servizi di Promozione della Camera di commercio della Romagna.

2. Ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione del procedimento è attribuito all'Unità Organizzativa Servizi di Promozione.

Articolo 12 - Norme per la tutela della privacy

1. I dati conferiti in occasione della partecipazione al bando e successivamente gestiti nel corso dello svolgimento dell'attività istruttoria ed amministrativa, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

2. L'Informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata nella home page del sito della Camera di commercio della Romagna¹¹.

3. La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del Reg. UE 2016/679 ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente bando, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso, revocabile in qualsiasi momento con le modalità che saranno indicate unitamente alla richiesta del consenso stesso.

¹⁰ Si consiglia di consultare il Registro prima della presentazione della domanda al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home sezione Trasparenza/Gli Aiuti Individuali: inserire Partita Iva o Codice Fiscale ed effettuare la ricerca.

¹¹ L'informativa completa è consultabile al seguente link: <https://www.romagna.camcom.it/it/informativa-sulla-privacy>